

Avviso ai litiganti

## Registro, rettifica a lunga scadenza per la successione agevolata

4 Dicembre 2013

Così come avviene per il condono, anche nel caso di uno sconto applicato “abusivamente” l’ufficio finanziario ha due anni in più per reclamare la maggiore imposta



**SINTESI:** La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili prevista dalla legge n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte. Infatti, il comma 1-bis, secondo cui “*le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite ...*”, esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni

agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che precede. Ne consegue che la proroga prevista nel comma 1 per le violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1-bis, senza necessità di un esplicito richiamo.

Sentenza n. 25167 dell’8 novembre 2013 (udienza 3 ottobre 2013)

Cassazione civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Sambito Maria Giovanna C.

Art. 11, comma 1, legge n. 289 del 2002 – Rettifica e liquidazione imposta registro ipotecaria, catastale – Proroga termini – Applicabile anche all’art. 11, comma 1-bis – Definizione violazioni relative ad agevolazioni tributarie medesime imposte

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/registro-rettifica-lunga-scadenza-successione-agevolata>